Comunità Montana
di Valle Camonica

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

Sommario

Art. 1 – Oggetto 2
Art. 2 – Principi generali 2
Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza 3
Ar. 4 - Personale della Centrale di Committenza 3
Art. 5 - Aspetti finanziari 4
Art. 6 - Programmazione della Centrale di Committenza 5
Art. 7 – Attività di competenza della Centrale di Committenza 5
Art. 8 – Attività di competenza dell'Ente delegante 7
Art. 9 - Funzioni e attività ulteriori svolte dalla Centrale di Committenza 8
Art. 10 – Autorità di gara e Commissione giudicatrice 8
Art. 11 – Contenzioso 9
Art. 12 - Modifiche del Regolamento 9
Art. 13 – Stazioni Appaltanti non convenzionate 9
Art. 14 – Norme finali, transitorie e di rinvio 10
Allegato A – Tariffe di compartecipazione 11

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione sul funzionamento delle attività di Centrale di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica in favore e per conto degli Enti convenzionati, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dei servizi interni della Comunità Montana (di seguito denominati anche Soggetti deleganti). Sono parificati a servizi interni i Servizi del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica in forza della convenzione[1] in essere.

Art. 2 – Principi generali

L'articolo 1 del D.lgs. 36/2023 enuncia il principio del risultato. Il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione deve essere perseguito:

- con la massima tempestività;
- con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

A norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice, le gare di appalto e di concessione devono quindi essere concluse nei seguenti termini massimi[2]:

- ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
  a) procedura aperta: nove mesi;
  b) procedura ristretta: dieci mesi;
  c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
  d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
  e) dialogo competitivo: sette mesi;
  f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.
- ove sia utilizzato il criterio del minor prezzo:
  a) procedura aperta: cinque mesi;
  b) procedura ristretta: sei mesi;
  c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
  d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

L'articolo 2 del D.lgs. 36/2023 codifica il principio della fiducia. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, costituisce colpa grave:

- la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi;
- la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza;

[1] Art. 30 del d.lgs 267/2000.

[2] I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Qualora sia avviata la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione l amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

- l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Il principio di risultato e della fiducia impongono altresì ai soggetti sottoscrittori come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza nel rispetto nelle singole specificità, i quali si obbligano ad improntano le proprie azioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e buona fede.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 1, 4 della Convenzione, la Centrale di Committenza svolge le seguenti funzioni a favore dell’Ente convenzionato:

- espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza qualificata, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- facilitazione di processi di aggregazione dei fabbisogni e degli affidamenti;
- proposta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo, di procedure aggregate nel caso in cui più enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei;
- sviluppo di processi, procedure e metodologie finalizzati alla gestione efficiente e sinergica dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni.

Ar. 4 - Personale della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza opera con il personale assegnato al «Servio Centrale Unica di Committenza» mediante gli istituti previsti dal d.lgs 165/2001.

La Centrale di Committenza nello svolgimento di procedure delegate da un Comune costituente la Comunità Montana di Valle Camonica o il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, potrà avvalersi di ogni specifica professionalità competente nella materia oggetto della procedura di affidamento, appartenente al Comune o alla Comunità Montana.

La Centrale di Committenza nello svolgimento di procedure delegate dai settori interni, potrà cooptare il personale del servizio nell’interesse del quale viene svolta la procedura. Inoltre potrà avvalersi di ogni specifica professionalità competente nella materia oggetto della procedura di affidamento, appartenente alla Comunità Montana.

Per lo svolgimento di procedure di gara di particolarie interesse, complessità o urgenza, e al fine di fornire supporto alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza, l’Ente convenzionato, nel proprio interesse, potrà condividere risorse umane di acclarata esperienza nella materia degli appalti mediante distacco o accordo di condivisione.

La Comunità Montana garantisce che i dipendenti assegnati alla Centrale di Committenza, per le attività e funzioni loro attribuite, siano assicurati per danni derivanti dalla responsabilità civile, fatta eccezione del dolo e della colpa grave.

In ottemperanza ai principi di reciprocità e di leale collaborazione istituzionale, la ricezione di nuove deleghe per l'espletamento di procedure di gara da parte di un Ente convenzionato o delegante è sospesa (Condizione di Procedibilità Specifica), qualora l'Ente stesso risulti debitore nei confronti della Comunità

Montana di Valle Camonica di quote fisse, spese di gara o quote variabili relative a procedure CUC già concluse, e tale morosità abbiano un'anzianità di pagamento superiore a dodici mesi relativamente alle quote fisse e sei mesi per le debenze relative alle singole gare (spese, quota variabile, fondo comma 8 art. 45 d.lgs 36/2023). L'impossibilità di delegare nuove procedure permane fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 5 - Aspetti finanziari

Le tariffe di compartecipazione - contribuzione dell'Ente convenzionato sono definite nell'Allegato A del presente Regolamento e prevedono:

a) quota fissa annua;
b) quota variabile determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara della procedura attivata.

La Giunta esecutiva della Comunità Montana propone l'aggiornamento annuale delle tariffe di cui all'Allegato A in sede di redazione del bilancio di previsione.

Restano a carico dell'Ente convenzionato anche le seguenti spese:

a) l'incentivo previsto dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 25% relativamente alla fase di affidamento;
b) l'incentivo previsto dall'art. 45 del d.lgs 36/2023 per ogni attività di cui all'allegato I.10 ulteriormente delegata. La quota dell'incentivo trasferito è tassativamente determinata in virtù del regolamento della Comunità Montana il quale prevale rispetto a difformi previsioni del regolamento dell'Ente delegante. In ogni caso l'Ente in convenzione si impegna ad armonizzare entro 180 giorni dalla sottoscrizione della convenzione i propri criteri di ripartizione al fine di determinare il "pari trattamento" di medesime funzioni;
c) contributi di gara in favore dell'ANAC;
d) spese di pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze;
e) spese relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura.
f) spese per la messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara di propria spettanza nonché per la presa in carico del contratto per la fase esecutiva per gli affidamenti in cura alla Centrale, nonché per l'assistenza generale su tutte le questioni inerenti la gestione delle procedure di gara;
g) spese di lite nel caso la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Centrale di Committenza.

L'Ente Convenzionato ha l'obbligo di iscrivere le voci di spesa che sono quantificabili ex ante nel quadro economico dell'opera, servizio o fornitura ovvero di istituire il necessario capitolo per i Parternariati e le Concessioni.

La richiesta di delega della procedura dovrà riportare a pena di improcedibilità gli estremi dell'atto di impegno a favore della Comunità Montana delle spese di gara quantificabili ex ante.

In ottemperanza ai principi di reciprocità e di leale collaborazione istituzionale, la ricezione di nuove deleghe per l'espletamento di procedure di gara da parte di un Ente convenzionato o delegante è sospesa (Condizione di Procedibilità Specifica), qualora l'Ente stesso risulti debitore nei confronti della Comunità Montana di Valle Camonica di quote fisse, spese di gara o quote variabili relative a procedure CUC già concluse, e tali morosità abbiano un'anzianità di pagamento superiore a dodici mesi relativamente alle quote fisse e sei mesi per le debenze relative alle singole gare (spese, quota variabile, fondo comma 8

art. 45 d.lgs 36/2023). L'impossibilità di delegare nuove procedure permane fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 6 - Programmazione della Centrale di Committenza

L'Ente convenzionato trasmette alla Centrale di Committenza, secondo le modalità che saranno indicate dalla medesima, entro il 31 gennaio e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno di competenza. Successivamente l'Ente convenzionato si impegna ad informare tempestivamente la Centrale di Committenza delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso.

La Centrale di Committenza programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti convenzionati, e darà priorità all'acquisizione di lavori, servizi e forniture con la seguente gradualità:

a) affidamenti dei servizi interni della Comunità Montana e procedure di somma urgenza;
b) affidamenti delegati dagli Enti convenzionati che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che hanno trasmesso nei termini di cui al primo comma il piano dei propri fabbisogni;
c) affidamenti delegati degli Enti convenzionati che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che non hanno trasmesso nei termini di cui al primo comma il piano dei propri fabbisogni.

Art. 7 – Attività di competenza della Centrale di Committenza

Con riferimento ad ogni singola procedura di affidamento, la Centrale di Committenza svolge per l'Ente delegante, di norma, le seguenti funzioni ed attività:

a) designa un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, come previsto dall'art. 15 comma 9 del Codice dei Contratti;
b) effettua una verifica generale dei progetti e dei capitolati speciali dal punto di vista amministrativo, dello schema di contratto e della procedura di gara (esame preliminare) che saranno approvati dall'Ente delegante, in contraddittorio con quest'ultimo e ferma restando la propria responsabilità;
c) supporta l'Ente delegante all'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Enti convenzionati;
d) supporta l'Ente delegante nella definizione del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa; minor prezzo);
e) redige ed approva, con proprio provvedimento, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria. Nello svolgimento di tali attività la Centrale di committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente delegante;
f) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dell'allegato II.1 al Codice dei Contratti e dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;
g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri, se previsti, sono a carico dell'Ente delegante - e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

h) supporta l'Ente delegante, se richiesto, nella definizione degli altri eventuali requisiti di partecipazione e di selezione delle offerte, nonché dei limiti al subappalto e nella motivazione del suo eventuale divieto;

i) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:
   - quando opera l'esclusione automatica, procede autonomamente la Centrale di Committenza nel rispetto del disposto dell'art. 54 del Codice dei Contratti;
   - nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la Centrale di Committenza provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP (responsabile unico di progetto) dell'Ente delegante per la valutazione della congruità della stessa, preordinata al provvedimento di aggiudicazione. Il RUP dell'Ente delegante, ricevute le spiegazioni fornite dall'offerente, richiede se necessario il supporto della Commissione giudicatrice e chiedere eventualmente ulteriori chiarimenti e/o convocare in audizione l'operatore economico;

j) adotta la proposta di aggiudicazione, fatta salva la verifica di anomalia in capo al RUP dell'Ente delegante, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito infruttuoso della procedura di gara o negativo in caso di offerte non ammissibili o anomale. Completate tali procedure, la Centrale di Committenza trasmette copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente delegante, ai fini dell'adozione della determina di aggiudicazione e degli atti prodromici alla stipula;

k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento;

La Centrale di Committenza attiva ed indice le procedure di gara, di norma, entro 30 giorni, dalla ricezione della documentazione da parte dell'Ente delegante, previa verifica della completezza, chiarezza e regolarità della stessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati di natura tecnica, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente e procede a:

a) richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 15 gg dal ricevimento della stessa; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;

b) richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile della Centrale di Committenza;

c) richiedere il preventivo di spesa, se necessario, per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;

d) redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando e la documentazione di gara sulla PAD (piattaforma di approvvigionamento digitale), sul portale web della Centrale di Committenza, nonché sugli altri siti previsti per legge;

e) fornire agli operatori economici interessati le informazioni ed i chiarimenti richiesti in relazione a ciascuna procedura di gara, previa collaborazione dell'Ente delegante per le richieste di carattere tecnico, mediante il canale di comunicazione presente sulla PAD;

f) nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) fornire il supporto al RUP, per la verifica della congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;

h) redigere i verbali di gara e pubblicare i relativi estratti, laddove previsto dalla normativa vigente;

i) assumere la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

j) effettuare, nei confronti del primo operatore economico classificato, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e speciale ai sensi dell'art. 100 del Codice dei Contratti, mediante il Responsabile del procedimento della fase di affidamento ed i suoi delegati, utilizzando il sistema FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale web di ANAC;

k) curare la fase della post-informazione dell'esito della procedura di gara con le medesime modalità di pubblicazione del bando;

l) sono di competenza della Centrale di Committenza tutti gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo riguardanti la gestione della procedura di gara e precisamente:
   - stabilire il termine di presentazione delle offerte;
   - redigere e pubblicare il bando di gara, previa condivisione con l'Ente delegante degli elementi di valutazione e dei requisiti di ammissione alla procedura;
   - procedere all'ammissione ed esclusione dei partecipanti al termine della fase amministrativa;
   - effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 – 98, e di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 8 – Attività di competenza dell'Ente delegante

Con riferimento ad ogni singola procedura di affidamento, restano di competenza dell'Ente delegante:

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) ex art. 15 del Codice dei Contratti pubblici;

b) per i lavori: la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici, ivi compreso lo schema di contratto e il CSA (capitolato speciale d'appalto), che ne costituiscono il presupposto con l'esatta indicazione delle relative categorie SOA (società organismo di attestazione) e classifiche che compongono l'oggetto dell'appalto;

c) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto;

d) il provvedimento di approvazione del progetto;

e) l'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) riferito alla procedura di gara che si intende attivare, del CUI (Codice Unico Intervento) specificando che nella programmazione è stato indicato il ricorso alla Centrale di Committenza per la gestione della procedura di gara;

f) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

g) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);

h) la decisione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente, sono approvati i documenti di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara), vengono individuate le motivazioni relative all'eventuale limitazione del subappalto e viene delegata espressamente la Centrale di Committenza per l'espletamento della procedura di gara;

i) l'individuazione dei componenti esperti della commissione giudicatrice, ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della Centrale di Committenza;

j) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla Centrale di Committenza delle spese di gara, del contributo ANAC e dei compensi per eventuali membri esterni;

k) la valutazione di congruità dell'offerta anomala e, in assenza di anomalia, dei costi della manodopera e della sicurezza, da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice;

l) il provvedimento di aggiudicazione;

m) le comunicazioni ex art. 90, comma 1 del Codice dei Contratti;

n) la redazione dello schema di contratto;

o) la gestione dei rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;

p) la gestione della fase di esecuzione contrattuale, in particolare: la stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamenti, gli adempimenti da effettuare sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP);

L'Ente delegante inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

Compete inoltre all'Ente delegante, sino alla data del 31 dicembre 2024, a condizione che esso sia iscritto all'AUSA e in possesso di figura tecnica, come sancito dall'art. 8, allegato II.4 del Codice dei contratti, la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:

a) stipula del contratto,
b) consegna,
c) collaudo,
d) contabilità,
e) pagamenti corrispettivi,
f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori all'ANAC;
g) versamento, a favore della Centrale di committenza, della quota attinente alle spese di gestione.

Art. 9 - Funzioni e attività ulteriori svolte dalla Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza svolge le seguenti ulteriori funzioni ed attività complementari per una più efficace realizzazione delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi:

a) omogeneizzazione delle metodologie dei procedimenti e delle scadenze dei contratti di lavori, beni e servizi;
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni;
c) promozione di un processo di allineamento inerente l'adozione di adeguate misure anticorruttive e di trasparenza in materia di appalti pubblici.

Art. 10 – Autorità di gara e Commissione giudicatrice

L'Autorità di gara è individuata dal Responsabile della Centrale di Committenza delegata alla procedura nel rispetto di quanto disposto dal Codice dei Contratti.

Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso, si procederà tramite Autorità di gara, ferma restando la possibilità di avvalersi di un Seggio di gara, composto da più componenti, qualora ritenuto necessario.

Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è svolta da una Commissione giudicatrice costituita da componenti esperti individuati dall'Ente delegante nel rispetto del principio di rotazione, professionalità e competenza, la cui nomina è formalizzata con atto della Centrale di Committenza

La partecipazione dei dipendenti pubblici alle sedute delle commissioni di gara è gratuita se svolta nel normale orario di lavoro, fatto salvo il rimborso, a carico dell'Ente delegante, delle eventuali spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede operativa della commissione.

Il compenso per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio può essere previsto, sempre a carico dell'Ente delegante, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel caso di componenti esterni, le relative spese (gettoni di presenza, rimborso spese, ecc.) restano a carico dell'Ente interessato alla procedura di gara che stabilisce il compenso nella determinazione a contrarre, secondo la propria regolamentazione interna.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, la Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera, altresì, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 11 – Contenzioso

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla Centrale di Committenza, in base alla presente convenzione, sono di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte.

La Comunità Montana si costituisce nelle cause di che trattasi informandone l'Ente convenzionato interessato. Nel caso la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Centrale di Committenza, le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, saranno poste a carico dell'Ente convenzionato nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara.

Nell'ipotesi in cui il ricorso sia generato da una fase procedimentale di competenza dell'Ente aderente al patto convenzionale, la Comunità Montana valuta, nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale e in ordine a ragioni di opportunità che involgono anche il principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti, la possibilità di costituirsi in giudizio per il tramite di intervento *ad adiuvandum*, al fine di sostenere le ragioni addotte dall'ente aderente in qualità di parte principale del giudizio.

Art. 12 - Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica al fine di:

a) migliorare il funzionamento della Centrale;
b) integrare le attività della Centrale estendendone l'operatività alla fase esecutiva del contratto;
c) adeguarlo alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 13 – Stazioni Appaltanti non convenzionate

Straordinariamente la Centrale di Committenza potrà svolgere attività per una Stazione Appaltante non convenzionata qualora ricorrano ragioni eccezionali e il suddetto Ente si impegni a convenzionarsi nel semetre successivo.

La richiesta dovrà motivare le ragioni di eccezionalità che saranno valutate dalla Giunta esecutiva.

Con la richiesta di cui sopra la Stazione appaltante dichiara di accettare tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Le seguenti ragioni eccezionali non saranno oggetto di scrutinio da parte della Giunta Esecutiva e la Centrale dovrà procedere a semplice richiesta e la Stazione Appaltante non qualificata sarà esentata dal convenzionamento nel semestre successivo:

1. calamità naturali che hanno colpito il territorio dell'ente;
2. dissento finanziario;
3. commissariamento;
4. rifiuto al convenzionamento da parte di altre Centrali o Stazione Appaltanti qualificate;

5. assegnazione d'ufficio da parte dell'ANAC a termini dell'art. 62, comma 10 del Codice dei Contratti;
6. comuni limitrofi alla Comunità Montana di Valle Camonica laddove la forte prossimità ha inevitabili impatti sulle dinamiche socio economiche della Valle Camonica;
7. affidamenti relativi ad accordi[3] di programmazione negoziata sottoscritti dalla Comunità Montana di Valle Camonica e/o dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
8. accordi sottoscritti dalla Comunità Montana di Valle Camonica e/o dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica con altre Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs 165/2001.
9. affidamenti relativi ad Aziende Speciali, Società Pubbliche Partecipate (anche in forma minoritaria) dalla Comunità Montana di Valle Camonica e/o dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, o altri Enti Strumentali costituiti per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche di sviluppo del comprensorio Camuno.

La Giunta esecutiva ha facolta di integrare le ragioni eccezionali per le quali non è richiesta la valutazione preventiva della stessa.

Le deroghe di cui al presente articolo non possono essere utilizzate ai fini di eludere il convenzionamento.

Art. 14 – Norme finali, transitorie e di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si compone di n. 14 articoli.

[3] I principali strumenti di programmazione negoziata sono: il contratto di programma, il Patto territoriale, il contratto d'area, l'intesa istituzionale di programma e l'accordo di programma quadro.